

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CAPIZZI

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Con ricorso presentato in data 19 dicembre 2025, la ricorrente lamenta la condotta negligente dell'intermediario convenuto in relazione alla sua istanza di svincolo e liquidazione di un conto corrente intestato alla *de cuius*, di cui la cliente è pacificamente unica erede. In particolare, la banca avrebbe tardato a disporre l'estinzione del menzionato conto corrente e il trasferimento del saldo, pur nella piena disponibilità della documentazione a tal fine necessaria. Di conseguenza, la cliente chiede all'Arbitro di ordinare alla banca di: i) estinguere immediatamente il conto corrente della *de cuius*; ii) non addebitare più sul predetto conto alcun onere a decorrere dal 14 ottobre 2024, termine entro cui, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l'estinzione avrebbe dovuto avere luogo; iii) corrispondere gli interessi al saggio legale (2,50%) sulla somma indebitamente trattenuta dal dovuto

al saldo; iv) rifondere “*marche, diritti e spese per la notifica di diffida stragiudiziale*”, quantificabili in € 79,86; v) risarcire il danno patito, per la cui quantificazione la cliente si rimette alla valutazione equitativa dell’Arbitro, e rimborsare le spese di proposizione del ricorso innanzi all’ABF.

L’intermediario convenuto, con le controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Inoltre, con riferimento alla domanda di estinzione del conto corrente contestato, eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del procedimento per intervenuta parziale cessazione della materia del contendere.

In sede di repliche, la cliente, constatando come la banca, successivamente alla presentazione del ricorso, abbia liquidato un importo pari a € 26.577,10, significativamente inferiore rispetto al saldo del conto corrente contestato alla data del decesso della *de cuius*, pari a € 34.979,42, chiede che le venga restituita “*la parte di somma in giacenza sul c/c non liquidata*” pari a € 8.402,32.

DIRITTO

Oggetto del ricorso è il lamentato ritardo ad opera dell’intermediario convenuto nella procedura di svincolo e liquidazione delle somme di cui al conto corrente di corrispondenza intestato alla *de cuius* e radicato presso l’intermediario medesimo. L’istanza, asseritamente corredata della documentazione completa a tal fine necessaria, è stata avanzata in data 29 settembre 2024 dalla ricorrente, pacificamente riconosciuta come unica erede della *de cuius*.

In via preliminare, il Collegio è chiamato a esprimersi in merito all’eccezione nel rito sollevata da parte resistente, che, con riferimento alla domanda della cliente di chiedere all’Arbitro di ordinare alla banca l’estinzione del conto di cui è ricorso, ha chiesto la cessazione della materia del contendere. L’eccezione coglie nel segno. In effetti, sulla base della documentazione versata in atti, è agevole rilevare come la banca abbia estinto il rapporto di conto corrente intestato alla *de cuius* in data 13 ottobre 2025, a seguito della presentazione da parte della cliente della regolare e completa documentazione successiva a tal fine necessaria, avvenuta il precedente 27 agosto 2025, coincidente con la data di proposizione del reclamo. Il saldo attivo risultante alla data di estinzione, pari a € 26.577,10, è stato poi liquidato a favore dell’erede il 12 gennaio 2026, ossia successivamente alla proposizione del presente ricorso. Ne consegue, con riferimento a tale domanda, la cessazione della materia del contendere. È invece da rigettare la riformulazione della domanda operata da parte ricorrente in sede di repliche, in cui si chiede il rimborso dell’importo di € 8.402,32, quantificato come differenza tra la somma liquidata dalla banca e il saldo del conto corrente controverso alla data del decesso della *de cuius*. Sul punto, il Collegio ricorda che le vigenti Disposizioni ABF escludono “*la possibilità di ampliare la domanda iniziale*” tramite le repliche (cfr. Sez. VI, par. 1). Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi territoriali, da cui non vi è ragione di discostarsi, resta dunque preclusa nel procedimento ABF una *mutatio libelli* nelle memorie di replica, essendo al più consentita una puntualizzazione delle domande già formulate in sede di ricorso e dei fatti posti a fondamento delle stesse, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio (cfr. ex multis Collegio di Bari, Decisione n. 1129/2024; Collegio di Bologna, Decisione n. 4307/2022; Collegio di Roma, Decisioni n. 4821/2019 e n. 7156/2015; Collegio di Milano, Decisione n. 2203/2011).

Parimenti sono da rigettare, ad avviso di questo Collegio, sia la domanda di non addebitare sul conto corrente di cui è ricorso alcun onere a decorrere dalla data secondo cui l'estinzione avrebbe dovuto avere luogo (14 ottobre 2024), sia la domanda di corresponsione degli interessi moratori sulla somma indebitamente trattenuta dal dovuto al saldo. In entrambi i casi, sulla base della documentazione prodotta da parte resistente, è agevole rilevare che la cliente abbia esibito la documentazione necessaria ai fini dell'avvio della procedura di estinzione del conto intestato alla *de cuius* – comprensiva di regolare Dichiarazione successoria rilasciata dall'Agenzia delle Entrate con gli estremi di registrazione e protocollo – solo in data 27 agosto 2025. L'espletamento della suddetta procedura ha portato alla estinzione del conto in data 13 ottobre 2025. Tale intervallo temporale appare, a tutta evidenza, congruo e coerente rispetto ai doveri di correttezza e buona fede sussistenti in capo all'intermediario, sia in relazione ai carichi di lavoro delle strutture preposte agli svincoli successori, che in relazione alla particolarità del caso di specie. Alla data di estinzione, a partire dalla quale matura il diritto allo svincolo delle somme depositate, il saldo del conto corrente era pari a € 26.577,10, ossia l'importo effettivamente liquidato il successivo 12 gennaio 2026. Ne consegue l'insussistenza di alcun presupposto per la corresponsione degli oneri moratori richiesti dalla cliente, in quanto il convenuto non ha trattenuto somme non dovute, avendo operato nel pieno rispetto della normativa e proceduto alla liquidazione solo in presenza della completa definizione della pratica successoria (cfr. ex multis Collegio di Roma, Decisione n. 2771/2022). Non può neppure trovare accoglimento la domanda di refusione delle spese di lite asseritamente sostenute dalla cliente – marchi, diritti e spese di notifica relativi alla diffida stragiudiziale – non sussistendo le condizioni individuate dal Collegio di Coordinamento (cfr. Decisione n. 4580/25). È infine da rigettare la richiesta risarcitoria formulata dalla ricorrente in quanto generica e destituita di qualsiasi supporto probatorio relativamente all'*an* e al *quantum* delle pretese. Si ricorda in proposito che è oramai principio consolidato nella giurisprudenza di questo Arbitro che il risarcimento del danno è sempre commisurato all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto e non può mai degradare a ristoro per un danno in *re ipsa* (cfr. Collegio di Coordinamento, Decisione n. 1642/2019). Né soccorre la possibilità di una quantificazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., posto che essa può operare unicamente laddove sia stata dimostrata l'esistenza del danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque eccessivamente difficile quantificarlo esattamente (cfr. ex multis Collegio di Milano, Decisione n. 7558/2024).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.

IL PRESIDENTE